

**IN BREVE n. 039-2018**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA - LAVORATRICI MADRI E TURNI**

**NOTTURNI** da Dpl Mo - fonte: Corte di Giustizia Europea

La Corte Europea di Giustizia nella causa C-41/17, del 6 settembre 2018, ha affermato che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che effettuano un lavoro a turni svolto parzialmente in orario notturno devono ritenersi svolgere un lavoro notturno e godono della tutela specifica contro i rischi ai quali tale lavoro può essere associato.

Con la sentenza, la Corte dichiara, in primo luogo, che la direttiva 92/85 si applica a una situazione in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell'ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in orario notturno. La Corte osserva, anzitutto, che la direttiva 92/85 non contiene alcuna precisazione circa la portata esatta della nozione di «lavoro notturno». Essa rileva come dalle disposizioni generali della direttiva 2003/88 sull'organizzazione dell'orario di lavoro emerga che una lavoratrice la quale svolge un lavoro a turni nel cui ambito compie unicamente una parte delle sue mansioni nelle ore notturne deve ritenersi svolgere un lavoro in «periodo notturno» e deve pertanto essere qualificata come «lavoratore notturno». La Corte afferma che le disposizioni specifiche della direttiva 92/85 non devono essere interpretate in maniera meno favorevole delle disposizioni generali di cui alla direttiva 2003/88, né in modo contrario alla finalità della direttiva 92/85, che è di rafforzare la protezione di cui godono le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La Corte aggiunge che, per beneficiare di tale protezione dell'ambito del lavoro notturno, la lavoratrice interessata deve presentare un certificato medico che ne attesti la necessità per la sua sicurezza o la sua salute.

In secondo luogo, la Corte dichiara che le norme sull'inversione dell'onere della prova previste dalla direttiva 2006/54 si applicano a una situazione, laddove la lavoratrice interessata esponga fatti tali da suggerire che la valutazione dei rischi associati al suo posto di lavoro non ha incluso un esame specifico che tenesse conto della sua situazione individuale, il che permette quindi di presumere l'esistenza di una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi di tale direttiva. La Corte sottolinea a tale riguardo che, poiché ai sensi della direttiva 92/85 le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento che svolgono un lavoro notturno godono di una protezione rafforzata e specifica contro il rischio particolare che il compimento di un simile lavoro può presentare, la valutazione dei rischi associati al posto di lavoro di dette lavoratrici non può essere sottoposta a requisiti meno rigorosi di quelli che si applicano nell'ambito del regime generale istituito da tale direttiva che definisce le azioni da adottare in relazione a tutte le attività che possono presentare un rischio specifico per le suddette lavoratrici. La Corte aggiunge che tale valutazione deve includere un esame specifico che tenga conto della situazione individuale della lavoratrice interessata al fine di determinare se la sua salute o la sua sicurezza o quelle del bambino siano esposte a un rischio. La mancanza di un simile esame configurerebbe un'ipotesi di trattamento meno favorevole di una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità, ai

sensi della direttiva 92/85, il che costituirebbe una discriminazione diretta fondata sul sesso, a norma della direttiva 2006/54, che consente l'inversione dell'onere della prova.

## **ALLEGATO A PARTE - CORTE EUR. Sentenza C-42/17 (documento 192)**

### **AVEVI DIRITTO AL 2% MA HAI SBAGLIATO A DICHIARARE? COME RETTIFICARE** dal sito ENPAM



Diversamente dal passato, alcune categorie di medici e odontoiatri sono soggetti alla metà dell'aliquota ordinaria (8,25%) invece che all'aliquota ridotta del 2%.

Tuttavia al momento di compilare il Modello D alcuni iscritti che avevano diritto al 2% non hanno cliccato sulla casella relativa alla propria condizione (dipendente che svolge attività intramoenia oppure iscritto al corso di

formazione per la medicina generale) e si sono visti attribuire l'8,25%.

**Chi per sbaglio non ha fatto il clic per il 2% pur avendone diritto, può rettificare il Modello D presentando una nuova dichiarazione nell'[area riservata](#) del sito Enpam.**

Sarà possibile fare la rettifica online entro martedì 25 settembre 2018. È comunque consigliabile procedere il prima possibile.

#### **Come fare per**

**[Rettificare il Modello D](#)**

#### **Leggi anche**

**[Quota B, perché è passata all'8,25% per convenzionati ed extramoenia](#)**

**[Come pagare i contributi a rate](#)**

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE RISCATTO LAUREA FAMILIARE INOCCUPATO**

#### **Domanda**

Sono detraibili i contributi relativi al riscatto degli anni di laurea versati per i familiari a carico inoccupati?

#### **Risponde G. Napolitano**

La possibilità di esercitare il riscatto del corso di laurea è prevista anche a favore di coloro che non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non hanno iniziato l'attività lavorativa in Italia o all'estero (soggetti "inoccupati"). Pertanto, la facoltà si riferisce a coloro che, al momento della domanda di riscatto, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione separata prevista dall'[articolo 2](#), comma 26, legge 335/1995. Nelle ipotesi di riscatto richiesto da soggetti inoccupati, l'onere è costituito dal versamento di un

contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi pagati (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs 184/1997).

Non essendo previsto alcun limite massimo, la detrazione è calcolata sull'intero importo versato ([circolare n. 7/E](#) del 27 aprile 2018 a pagina 152).

## **AL VIA IL BANDO CHE AIUTA GLI STUDENTI MERITEVOLI** dal sito ENPAM

Il 17 settembre si apre il bando Enpam per accedere al contributo economico destinato agli studenti dei collegi di merito.

In concomitanza con gli ultimi test di ammissione, parte il bando che offre ai figli degli iscritti alla Fondazione la possibilità di ricevere un aiuto economico per essere ospitati in una di queste strutture residenziali, riconosciute dal Miur e destinate a studenti delle università italiane statali e non.

I collegi di merito sono presenti in tutte le città universitarie più importanti, da Padova a Palermo, da Trieste a Bari, passando naturalmente per diverse strutture a Roma, Milano, Bologna e Torino.

### **STANZIATI COMPLESSIVAMENTE 100MILA EURO**

Le borse messe a bando dalla Fondazione Enpam, per quest'anno, hanno uno stanziamento complessivo di 100mila euro e prevedono un contributo fino a 5mila euro l'anno a studente per tutta la durata del corso universitario, se verranno soddisfatti e mantenuti i requisiti richiesti.

Per poter accedere, gli studenti devono superare una selezione iniziale e avere un curriculum di studi eccellente. Il bando riguarda 50 collegi universitari di merito distribuiti in 15 diverse città universitarie italiane.

Oltre ad affiancare il percorso universitario del singolo studente con un tutorato altamente qualificato, ogni convitto sviluppa un programma extracurricolare specifico per favorire l'acquisizione di più competenze e valorizzare quindi particolari meriti e abilità dei ragazzi.

### **NON SOLO MEDICI E DENTISTI**

Chi vuole iscriversi al corso di laurea in Giurisprudenza, può comunque fare domanda? Sì, sempre che si sia in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Una volta data la priorità agli studenti di medicina e odontoiatria, nel caso restino risorse disponibili si aprirà la possibilità anche agli altri corsi accademici secondo una graduatoria che tiene conto del reddito dichiarato al momento della domanda.

L'obiettivo della Fondazione è infatti quello di incentivare il ricambio generazionale e di favorire i giovani che decidono di intraprendere la professione del medico o del dentista.

“Studiare costa sacrifici in termini di impegno e di costi per la famiglia – ha commentato il presidente Alberto Oliveti –. Con quest'iniziativa vogliamo investire nel nostro futuro, favorendo il ricambio generazionale con particolare riguardo per i medici e i dentisti di domani. Tuttavia, in un'ottica di Adepp, pensiamo anche alle altre professioni”.

Potranno fare domanda per ciascun figlio gli iscritti all'Enpam attivi e pensionati che sono in regola con i versamenti contributivi e posseggono un reddito non superiore a 8 volte il minimo Inps. Gli studenti candidati a ricevere il contributo non dovranno avere più di 26 anni.

## **COME FARE DOMANDA**

Per ottenere l'aiuto economico si può fare domanda dal 17 settembre fino al 26 ottobre. La richiesta dovrà essere presentata insieme a tutti i documenti richiesti dal bando direttamente dall'area riservata del sito dell'Enpam.

## **Come fare per**

### **Collegi di merito**

## **ALLEGATO A PARTE - ENPAM Bando (documento 193)**

## **IL CONTRIBUTO ENPAM SPETTA AL PROFESSIONISTA CONVENZIONATO MA NON SE CONVENZIONATA È LA SOCIETÀ POLIAMBULATORIO**

ricevuto dall'avv. Paola Maddalena Ferrari

Pagamento dei contributi enpam? Si ...no..... Forse!

I precedenti di legittimità hanno anche già fornito un'esegesi della legislazione previdenziale e delle modifiche introdotte, rilevando che il D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, modificando il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, ed introducendo l'art. 15-nonies, con la precisazione recata dal comma 4 ("Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attività svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all'art. 8"), con ampia formulazione ha lasciato immutato l'obbligo contributivo e le modalità di versamento della contribuzione nel fondo speciale da parte dei singoli professionisti in regime di convenzionamento, lasciando aperto il problema della sussistenza dell'obbligo contributivo e delle modalità di alimentazione del fondo speciale per le prestazioni specialistiche anche ambulatoriali eseguite nell'ambito di un rapporto di convenzionamento con strutture sanitarie gestite da persone giuridiche private, da imprese societarie o da medici in forma associata. [continua]

## **ALLEGATO A PARTE - CORTE CASSAZIONE Sentenza n.21714 del 6.09.2018 (documento 194)**

## **RESPONSABILITÀ DEL MEDICO SOSTITUTO - INVIO CERTIFICATI e RICETTE CON LA FIRMA DEL COLLEGA**

a cura dell'avv. Paola Maddalena Ferrari

Il sostituto invia ed emette certificati medici con la tessera del medico sostituito? quali sanzioni?

## **LEGGI IN ALLEGATO A PARTE - Pillole di Legal Corner avv. P.M.Ferrari (documento 195)**

## **IN GU LA LEGGE C.D. MILLEPROROGHE**

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018, la Legge n. 108

del 9 agosto 2018, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante la «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

## **ALLEGATO A PARTE - Legge 108/2018 Decreto milleproroghe (documento 196)**

### **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO SINO A 70 ANNI PER I DIRIGENTI**

**MEDICI** da PensioniOggi di lunedì 24 settembre 2018 scritto da Bernardo Diaz

**Nonostante l'abolizione del trattenimento in servizio operata dalla Legge Madia nel novembre 2014 è ancora in vigore la normativa speciale del settore.**

I dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale possono chiedere la permanenza in servizio oltre i limiti di età ancorchè sia stato raggiunto il diritto a pensione. Come confermato dalla [Circolare della Funzione Pubblica 2/2015](#), l'abolizione del [trattenimento in servizio](#) del personale nel pubblico impiego (operata dal decreto legge 90/2014) non ha, infatti, coinvolto la normativa speciale prevista dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cd. *collegato lavoro*) che riguarda, in modo specifico, i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Continua quindi a valere per tutti i **dirigenti medici** e del **ruolo sanitario** la possibilità, previa istanza, di permanere in servizio oltre il **65° anno** di età per raggiungere i **40 anni di servizio effettivo**, purché non sia superato il limite dei **70 anni di età**. L'amministrazione, ricordiamo, potrà accordare tale prosecuzione a patto che la permanenza in servizio non dia luogo **ad un aumento del numero dei dirigenti**.

E' utile ricordare che nella nozione di **servizio effettivo** sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente **rese sia nei confronti dell'amministrazione di appartenenza sia nei confronti dello Stato** (quindi con l'inclusione della contribuzione derivante dal [servizio militare](#)). Esclusi invece gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi. Può quindi capitare che sia stato raggiunto il diritto alla [pensione anticipata](#) ma non ancora il 40° anno di servizio effettivo.

**I Limiti.** L'unico limite alla prosecuzione del rapporto di lavoro, introdotta dal decreto legge 90/2014, riguarda i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali **non è affidata la responsabilità di struttura complessa** (cioè i primari). In tale circostanza la volontà dell'interessato di vedersi riconosciuto il trattenimento in servizio alle condizioni sopra esposte, può essere compressa dall'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro una volta maturati i **requisiti contributivi** per l'accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne), purché in ogni caso non prima del compimento del **65° anno di età**.

Questi medici possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti). L'amministrazione potrà tuttavia **non accogliere l'istanza stessa** ove decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l'utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l'indebita lesione dell'affidamento degli interessati.

## **DELIBERA FORUM NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA DEL 17 SETTEMBRE 2018**



### *Il Presidente*

Il Consiglio Consultivo del **FORUM NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA**, che rappresenta centinaia di migliaia di aderenti, riunito a Roma il 17 settembre 2018, ha discusso e deliberato:

- Il FORUM è a disposizione delle Istituzioni per collaborare a mettere a punto una riorganizzazione globale della Previdenza che dia, ai giovani e ai lavoratori oggi in servizio, la certezza di poter contare domani su pensioni dignitose e in grado di assicurare loro il tenore di vita raggiunto negli anni di lavoro.
- Il FORUM chiede con forza la tutela dello stato di diritto e specificamente dei principi costituzionali del legittimo affidamento e della irretroattività delle leggi.
- Il FORUM difende le pensioni di reversibilità contro eventuali ulteriori tentativi di snaturarne l'attuale natura e/o modificarne in peggio il metodo che ne determina l'importo.
- Il FORUM crede fermamente che la comunicazione attraverso i media ed il web debba essere sempre trasparente e veritiera. Impegna pertanto ogni risorsa disponibile al sostegno di una continua campagna di controinformazione finalizzata ad informare correttamente i Cittadini sull'argomento pensioni e a contrastare le fake news che troppo spesso vengono diffuse sul tema in modo strumentale.

Il Consiglio del FORUM ha dato mandato al Presidente Michele Poerio di portare le suddette istanze all'attenzione dei massimi Organi di Governo.

F.to il Presidente  
Prof. Michele Poerio

Roma, 25 settembre 2018

**ASSOCIAZIONI ADERENTI AL FORUM NAZIONALE PENSIONATI PER L'ITALIA:**  
ANAE – ANC – ANPAN – ANRRA – ANPRUP - ANUA – ANUPSA  
ANAI – ANACOM – APS LEONIDA – CONFEDIR – FEDERSPeV – UNPIT – UNUCI

## **A CARICO CHI SUPERA LA SOGLIA CON REDDITI DA INTERESSI E**

**BOT** da Sole 24 ore - risposta 2146 a cura di Giuseppe Merlino

**D** - Un contribuente che possiede un terreno e due fabbricati non supera il limite reddituale di 2.840,51 euro.

Lo stesso possiede anche azioni e Bot che gli fruttano annualmente degli interessi, nonché altri titoli, interessi su conti correnti bancari e assicurazioni.

Stando alle istruzioni della dichiarazione dei redditi, tali introiti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

La moglie del contribuente può inserirlo nella propria dichiarazione come fiscalmente a carico,

tenendo conto dei redditi che ricava da tali operazioni bancarie e assicurative?

**R** - La risposta è affermativa, in quanto, affinché la persona possa essere considerata fiscalmente a carico, i redditi non ricompresi nel limite di 2.840,51 euro sono da inquadrare, per ragioni diverse, tra quelli esenti.

Nel caso specifico si tratta, infatti, di redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio, gli interessi sui Bot o sugli altri titoli del debito pubblico) e di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad esempio: interessi sui conti correnti bancari) che, quindi, non rientrano nella soglia massima (ex articolo 12 del Tuir, Dpr 917/1986).

## **IL DIPENDENTE A TEMPO PIENO È TENUTO ALL'OBBLIGO DI**

**FEDELTA'** da Sole 24 ore - risposta 2157

**D** - Sono un lavoratore dipendente di un'azienda privata, e mi occupo di contabilità e fisco. Vorrei sapere se posso aprire partita Iva e svolgere le stesse mansioni presso altre aziende. Ad esempio: se lavoro in un'azienda alimentare posso svolgere le stesse mansioni in un'altra azienda alimentare, oppure posso farlo in un'azienda con un altro oggetto sociale?

Quali sono i requisiti di cui tener conto?

**R** - Il lettore - salvo che (paradossalmente) l'attuale datore di lavoro sia d'accordo, e quindi che sia stato espressamente informato delle intenzioni - non può aprire partita Iva e svolgere le stesse mansioni presso altre realtà del medesimo settore in cui opera la sua azienda, e quindi in concorrenza con essa (neanche come collaboratore "esterno").

L'articolo 2105 del Codice civile (e Obbligo di fedeltà») dispone infatti che il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Discorso diverso qualora tale attività sia svolta presso aziende di altri settori, oppure se attualmente il lettore sia assunto con un contratto di lavoro a tempo parziale, e comunque nel rispetto dei doveri di diligenza e correttezza verso l'attuale datore di lavoro.

## **INPS - MENO SERVIZI PER L'UTENZA**

Con le circolare n.26 del 21 settembre 2018 l'INPS illustra il Regolamento di attuazione del decentramento territoriale dell'Istituto, approvato con Determinazione presidenziale n. 52/2018. In particolare, sono illustrati i parametri di fattibilità alla base dei provvedimenti di istituzione, chiusura o trasformazione delle Agenzie in punti INPS, nonché dei provvedimenti di rivisitazione

dei bacini di utenza. Si definisce altresì il contenuto del Nucleo base di Servizi Standard, quale insieme di attività e servizi che deve essere garantito dalle Agenzie sul territorio.

Il nuovo regolamento si basa una metodologia di valutazione costi/benefici articolata su tre canoni operativi:

- a) individuazione del bacino di utenza, nonché d'accessibilità a strutture Inps, considerando le caratteristiche territoriali degli insediamenti abitativi e il sistema viario e dei trasporti;
- b) comparazione dei valori di stima del miglioramento dei livelli di funzionalità e qualità dei servizi conseguibili dalle agenzie;
- c) bilanciamento tra costi emergenti e costi cessanti per la riconfigurazione dell'assetto di servizio, anche tenendo conto delle possibilità di interazione e di erogazione dei servizi consentite dalla tecnologia.

La presenza delle Agenzie sul territorio è altresì finalizzata alla creazione di valore e al mantenimento della prossimità all'utenza, assicurando funzioni di orientamento, consulenza ed erogazione di una gamma minima di servizi, denominata Nucleo Base di Servizi Standard (NBSS), presidiata dal gruppo di lavoro "Agenzia", nel suo insieme.

Praticamente per un punto Agenzia:

- 1) una popolazione residente superiore a 60 mila abitanti (più del doppio rispetto al vecchio parametro);
- 2) più di 10 impiegati assegnati alla sede;
- 3) un tasso di Ipercopertura - cioè il rapporto percentuale fra la popolazione residente nel bacino di utenza che raggiunge dal proprio Comune più di una Struttura dell'Istituto nella provincia, con mezzi propri, in un tempo pari o inferiore a 30 minuti, e il totale della popolazione residente nel medesimo bacino - inferiore al 60%.

In altre parole meno Agenzie aperte all'utenza...ricordiamo solo le attuali code agli uffici Inps per pratiche varie... e non si dica "c'è il computer!" perché non tutti i cittadini, specialmente di una certa età, sanno cosa è un computer...

Anziché migliorare e accelerare i servizi per e verso l'utenza, si preferisce chiudere o rendere difficile il rapporto del cittadino allo sportello!

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.26 del 21,09.2018 (documento 197)**

## **FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI**

**Francobollo celebrativo dei Bandierai degli Uffici, nel 45° anniversario della fondazione**

Data di emissione il 26 settembre 2018

**Serie tematica "lo Sport" dedicato alla Coppa d'autunno - Barcolana, nel cinquantenario della prima regata.**

Data di emissione il 27 settembre 2018

## **CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMO IL CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO**

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non modificata



dal successivo Decreto legge n. 87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” - che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Tutte le altre questioni relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate.

## **CARTELLE CLINICHE ELETTRONICHE E FURTI DI DATI PERSONALI**

da DoctorNews di venerdì 28 settembre 2018 anno XVII n.205

Secondo uno studio pubblicato su JAMA

*JAMA. 2018. doi: 10.1001/jama.2018.9222*

<https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2703327>

il sempre maggiore utilizzo di cartelle sanitarie elettroniche potrebbe far aumentare i furti di dati personali che coinvolgono i pazienti. «Nel periodo da noi considerato il maggior numero di violazioni di dati si è verificato dalle sedi dei fornitori di assistenza sanitaria, come ospedali e ambulatori medici, ma sono i piani di assistenza sanitaria che hanno subito il maggior numero di furti di cartelle cliniche negli ultimi sette anni» affermano **Thomas McCoy** e **Roy Perlis**, del Massachusetts General Hospital di Boston, autori del lavoro.

I ricercatori hanno analizzato tutte le violazioni dei dati che sono state segnalate all'Office of Civil Rights presso il Department of Health and Human Services negli Stati Uniti da gennaio 2010 a dicembre 2017.